	ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	ALLEGATO G
---	--	-------------------

ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

Azienda ULSS n. 3 Serenissima, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Don Federico Tosatto n. 147 – 30174 Mestre, partita IVA 02798850273, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “Azienda” o “Titolare del Trattamento”)

e

[denominazione della persona giuridica], nella persona del Responsabile della Protezione dei Dati, con sede in [via – CAP città], partita IVA [numero], REA [numero] (di seguito “Fornitore” o “Responsabile del Trattamento”),

congiuntamente indicate come “Parti”.

Premesso che:

- l’Azienda ed il Fornitore hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto [la fornitura ... / il servizio ...] (di seguito “Contratto”) e ai fini dell’esecuzione di detto Contratto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di Trattamento dei Dati Personali per conto dell’Azienda;
- l’Azienda svolge il ruolo di Titolare del Trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del Trattamento;
- il Fornitore è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di Trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l’integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto - l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, intende nominare il Fornitore, che accetta, Responsabile del Trattamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 del GDPR;
- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al Trattamento dei Dati Personali effettuato dal Responsabile del Trattamento per conto dell’Azienda.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

	Pagina 1 di 11	
--	----------------	--

Definizioni

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

<i>Accordo di trasferimento dei dati</i>	ogni accordo stipulato tra le Parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali.
<i>Autorità di Controllo</i>	il Garante per la protezione dei Dati Personali.
<i>Autorizzati</i>	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di Trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell'art. 29 del GDPR.
<i>Comitato Europeo per la Protezione dei Dati</i>	l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.
<i>Dati Personali</i>	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
<i>GDPR</i>	Regolamento (UE) n. 2016/679.
<i>Interessato</i>	la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i Dati Personali.
<i>Subfornitore o Sub-Responsabile</i>	qualsiasi persona, fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l'esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare e a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
<i>Terze Parti o Terzi</i>	persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che non siano l'Interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati Autorizzati al Trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.
<i>Trattamento</i>	qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1. Nomina del Responsabile del Trattamento

Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante del Contratto, l'Azienda nomina il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di Trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo, accetta tutti i termini sottoindicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al Trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di Trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. Natura e finalità del Trattamento

Il Trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per attività di:

[specificare il tipo di attività].

3. Tipologia di Dati Personali e categorie di Interessati

Il Trattamento comprende le seguenti tipologie di Dati Personali:

- dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, ...);
- dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono);
- dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ...);
- dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, ...);
- dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, ...);

- dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza o di prevenzione;
- dati di profilazione;
- dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, tessera sanitaria, ...);
- dati di localizzazione;
- **dati che rivelino l'origine razziale o etnica;**
- **dati che rivelino opinioni politiche;**
- **dati che rivelino convinzioni religiose o filosofiche;**
- **dati che rivelino l'appartenenza sindacale;**
- **dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;**
- **dati relativi alla salute;**
- **dati genetici;**
- **dati biometrici.**
- **[altro (specificare)]**

Il Trattamento riguarda le seguenti categorie di Interessati:

- dipendenti / consulenti;
- utenti / contraenti / abbonati / clienti (attuali o potenziali);
- associati / soci / aderenti / simpatizzanti / sostenitori;
- soggetti che ricoprono cariche sociali;
- beneficiari / assistiti;
- pazienti;
- minori;
- persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi / rifugiati / richiedenti asilo);
- **[altro (specificare)]**


4. Diritti del Titolare del Trattamento

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche o specifiche attività di audit in ambito protezione dei Dati Personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

5. Obblighi del Responsabile del Trattamento

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, inerenti il Trattamento svolto.

	ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	ALLEGATO G
---	--	-------------------

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto Trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati.


6. Misure tecniche ed organizzative

Il Fornitore, in considerazione della conoscenza maturata quale conseguenza dei progressi tecnici e tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui al presente Accordo. **Considerato che il Trattamento riguarda Dati Personali definiti come particolari dall'art. 9 del GDPR, il Responsabile del Trattamento è tenuto ad adottare un livello di sicurezza elevato.**

In particolare, il Fornitore ed ogni eventuale Subfornitore, si obbligano a:

- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei Dati Personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati;
- non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo

	Pagina 5 di 11	
--	----------------	--

	ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	ALLEGATO G
---	--	-------------------

tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;

- istituire e mantenere il registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- assistere l'Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di Trattamento, nel garantire - ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
 - alla sicurezza del Trattamento;
 - alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di Controllo ex art. 33 del GDPR;
 - alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'Interessato ex art. 34 del GDPR;
 - alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ex 35 del GDPR;
 - alla consultazione preventiva ex art. 36 del GDPR.

7. Violazioni dei Dati Personali

In caso di violazione dei Dati Personali che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, il danneggiamento, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso da parte di Terzi ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda entro e non oltre 48 ore dalla scoperta di ogni violazione dei Dati Personali, trattati per conto dell'Azienda, descrivendo la natura della violazione subita, le categorie e il numero approssimativo di Interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei Dati Personali in questione, l'impatto della violazione sull'Azienda e sugli Interessati coinvolti, le misure adottate per mitigare i rischi, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati;
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

8. Documentazione privacy

Il Fornitore si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

	Pagina 6 di 11	
--	----------------	--

In particolare, il Fornitore si impegna a fornire agli Interessati tutte le informazioni relative al Trattamento dei Dati Personali, nonché a raccogliere il relativo consenso in assenza di eventuali altri presupposti giuridici per il relativo Trattamento, in conformità al GDPR.

9. Istanze degli Interessati

Tenendo conto della natura del Trattamento, il Fornitore si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato ai sensi dell'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora il Fornitore riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle istanze ricevute, qualora l'Interessato faccia specifico riferimento all'Azienda nella sua richiesta;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati.

Qualora ciò non si ponga in contrasto con il GDPR e/o con altre leggi applicabili, il Fornitore è altresì tenuto a comunicare immediatamente all'Azienda e a fornire tutta la necessaria assistenza in caso di richieste di accesso ai Dati Personali presentate da autorità di controllo, da autorità indipendenti o dall'Autorità Giudiziaria.

10. Persone autorizzate

Il Fornitore si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Fornitore si impegna ad impartire agli Autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni e alle modalità di Trattamento dei Dati Personali.

Il Fornitore garantisce che gli Autorizzati si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

L'elenco delle persone autorizzate è oggetto di revisione periodica da parte del Fornitore, sulla base della quale l'accesso può essere revocato qualora non risultasse più necessario.

11. Sub-Responsabili e Terze Parti

Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più Subfornitori, ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto del Contratto.

Il Responsabile del Trattamento non ricorre ad un altro Responsabile o a Sub-Responsabili senza previa autorizzazione scritta del Titolare del Trattamento.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del GDPR, il Fornitore si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali cui si è impegnato quale Responsabile del Trattamento con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti. L'Azienda può richiederne copia al Fornitore.

Il Fornitore si obbliga ad informare l'Azienda di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-Responsabili, dando così modo al Titolare del Trattamento di opporsi a tali modifiche.

Il Fornitore è tenuto ad impartire ai Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento oggetto del Contratto e ad assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale Trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Accordo.

Il Fornitore risponderà nei confronti dell'Azienda, garantendo di assumersi la completa responsabilità, qualora gli eventuali Sub-Responsabili del Trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere i Dati Personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa, a condizione che ciò non sia in contrasto con il GDPR e/o con gli obblighi di legge in materia.

12. Derghe all'obbligo di riservatezza

Il Fornitore e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare i Dati Personali trattati.

Il Fornitore è tenuto inoltre a non comunicare i Dati Personali senza il consenso dell'Azienda, fatta eccezione per l'ipotesi in cui detta comunicazione sia effettuata nei confronti di:

- società parte del gruppo del Fornitore, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo privacy della società stessa (se Titolare, Contitolare o Responsabile), nel rispetto delle disposizioni del GDPR;
- dipendenti del Fornitore designati persone autorizzate, quando ciò sia necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto;
- una pubblica autorità competente, anche regolatoria e di vigilanza.

Nei casi predetti, la comunicazione dei Dati Personali dovrà essere effettuata nel rispetto del presente Accordo e della legge applicabile.

13. Controlli e attività di audit

Il Fornitore si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente Accordo, oltre a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di Trattamento ed a tal fine potrà organizzare corsi di formazione.

Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore si obbliga ad informarne immediatamente il Titolare.

Il Fornitore inoltre riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei Dati Personali dell'Azienda: a tal fine, il Titolare potrà periodicamente sottoporre al Fornitore un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali, che dovrà essere debitamente compilato e restituito, e ha il diritto di disporre presso le sedi del Fornitore, in base a metodologie concordate tra le Parti, verifiche o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei Dati Personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo.

Anche per le finalità sopra esposte, il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione senza ingiustificato ritardo e su richiesta del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni.

Sulla base dei risultati delle attività di cui al presente articolo, il Titolare del Trattamento può richiedere al Fornitore l'adozione di ulteriori misure per garantire la conformità al GDPR, alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e al presente Accordo.

Ove richiesto, il Responsabile del Trattamento è tenuto a fornire all'Autorità di Controllo l'accesso ai propri locali, compresi tutti gli strumenti e mezzi di Trattamento dei dati.


14. Durata e cessazione del Trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del Contratto e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del vincolo contrattuale, qualsiasi ne sia il motivo. Il Trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Fornitore in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Fornitore sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a:

- restituire al Titolare tutti i Dati Personali trattati, oppure
- provvedere alla loro integrale cancellazione (eventuali copie comprese),

salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del Trattamento dei dati da parte del Fornitore, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò

	ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	ALLEGATO G
---	--	-------------------

strettamente necessario. In tal caso il Fornitore dovrà indicare al Titolare i motivi ed i criteri di conservazione dei dati.

Il Fornitore certifica al Titolare l'avvenuta cancellazione.

15. Trasferimento dei dati all'estero

Il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e Trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, ecc.).

Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il Trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione e venga pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Accordo.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità di trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda all'estero.

16. Manleva e responsabilità per violazione delle disposizioni

Il Fornitore, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da Terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di Trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del Fornitore (o di suoi dipendenti e/o collaboratori e/o Subfornitori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Fornitore si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

	Pagina 10 di 11	
--	------------------------	--

Qualora il Titolare abbia corrisposto il risarcimento completo per il danno subito da un Interessato ai sensi dell'art. 82, par. 5, del GDPR, il Fornitore rimborserà al Titolare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al Fornitore per il danno cagionato.

Fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo relativamente alle finalità e modalità di Trattamento, in caso di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del Trattamento dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del Trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

17. Disposizioni finali

Le modifiche al presente Accordo devono essere concordate tra le Parti per iscritto.

Qualora qualsiasi articolo dell'Accordo sia o diventi nullo, illegale o inefficace, esso sarà ritenuto cancellato, ma questo non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle rimanenti disposizioni.

Si dà atto che alla scadenza o cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, il Fornitore è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza, a condizione che tale obbligo non si ponga in contrasto con il GDPR e/o con altre leggi applicabili.

Data: _____

Per integrale accettazione

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile esterno del Trattamento
